



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 - 07041 Alghero (SS)

Centralino: 079 953174 - 079 986811 - Telefax: 079 984606 - Numero blu: 1530 - VHF Ch16

Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero> - E-mail: ucalghero@mit.gov.it - PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

IMPIANTO DI ACQUACOLTURA NELLA RADA DI ALGHERO

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

VISTA la presenza di uno specchio acqueo sito in località Rada di Alghero della superficie di 99.100 m² per attività di itticultura in concessione alla società Cedimar S.r.l. (C.D.M. Rep. N. 1093 del 17.12.1998);

VISTA la determinazione n. 887 prot. nr. 21651 in data 27.10.2022 della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA l'Ordinanza nr. 73/2002 in data 30.12.2002 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero;

VISTA la prescrizione di segnaletica marittima n. 026/24/LMD del Comando Zona Fari della Sardegna – La Maddalena;

RITENUTO necessario disciplinare le attività sopra richiamate, per gli aspetti di competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, rimanendo impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti per quanto concerne l'igiene e la sicurezza delle condizioni di lavoro;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Nella zona di mare racchiusa dalle congiungenti tra i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS84):

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE	NOTE segnalamento
A	40°33,622'N	008°16,184'E	Boa gialla radarabile ad "X"
B	40°33,676'N	008°16,184'E	Boa gialla radarabile ad "X"
C	40°33,676'N	008°16,326'E	
D	40°33,710'N	008°16,326'E	
E	40°33,724'N	008°16,567'E	Boa gialla radarabile ad "X"
F	40°33,599'N	008°16,572'E	Boa gialla radarabile ad "X"
G	40°33,586'N	008°16,326'E	
H	40°33,623'N	008°16,327'E	

meglio rappresentata nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza, e per un raggio di **200 (duecento)** metri dai predetti punti, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare nel tratto di mare suddetto con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione ovvero effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualunque ulteriore attività in superficie ovvero subacquea.

Articolo 2

Non sono soggetti al divieto di cui al precedente articolo 1:

- le unità appartenenti alla società Cedimar S.r.l.;
- le unità della Guardia Costiera, delle FF.AA. e delle forze di polizia nonché ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

La società Cedimar S.r.l. , concessionaria dell'impianto, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché venga scongiurata qualsiasi situazione di pericolo che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza delle operazioni nonché alla sicurezza della navigazione.

Articolo 4

La propria Ordinanza n. 73/2002 in data 30.12.2002 citata in premessa è abrogata e sostituita dalla presente.

La presente Ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini di sicurezza della navigazione/polizia marittima e vengono fatte salve le prerogative di altre amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di altre autorizzazioni, permessi e/o nulla osta.

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, presenti e futuri, che potrebbero derivare a persone e/o cose a seguito dell'inosservanza di leggi e/o regolamenti o prescrizioni ovvero in dipendenza dello stato dei luoghi.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'articolo 1164 (1° comma) e 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 (3° comma) della legge nr. 50/1971, dell'art. 26 della legge 14.07.1965 n. 963 o dell'art. 650 del Codice Penale;

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente/penalmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/alghero;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico ed all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Alghero, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Biagio SEMERARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

A	40°33,622'N	008°16,184'E
B	40°33,676'N	008°16,184'E
C	40°33,676'N	008°16,326'E
D	40°33,710'N	008°16,326'E
E	40°33,724'N	008°16,567'E
F	40°33,599'N	008°16,572'E
G	40°33,586'N	008°16,326'E
H	40°33,623'N	008°16,327'E

